Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 436 TFT 15 del 16 maggio 2023

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 16 maggio 2023

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Rizzo Giovanni.

Procedimento n. 21/B
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Accursio Gallo – relatore
Componente segretario dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1) ROBERTO LUKAS (Presidente predetta società all'epoca dei fatti);
2) SALVATORE VOLO (Dirigente predetta società all'epoca dei fatti);
3) GIUSEPPE SANGUEDOLCE (Dirigente predetta società all'epoca dei fatti);
4) SANTO CIOLINO (Dirigente predetta società all'epoca dei fatti);
5) ANTONINO SPATA (calciatore tesserato per la predetta società all'epoca dei fatti);
6) ALESSIO GIGLIO (non tesserato ma svolgente attività federale per la predetta società);
7) ANGELO PAPPALARDO (non tesserato ma svolgente attività federale per la predetta società);
8) ROCCA ANTONIO (calciatore non tesserato ma svolgente attività federale per la predetta società);

9) SOCIETÀ A.S.D. A.C. CITTÀ DI PETTINEO.

La Procura Federale, con nota Prot. 25338/777 pfi 22/23/PM/ag, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

1) Roberto Lukas (Presidente predetta società all'epoca dei fatti)
2) Salvatore Volo (Dirigente predetta società all'epoca dei fatti)
3) Giuseppe Sanguedolce (Dirigente predetta società all'epoca dei fatti)
4) Santo Ciolino (Dirigente predetta società all'epoca dei fatti)
5) Antonino Spata (calciatore tesserato per la predetta società all'epoca dei fatti)
6) Alessio Giglio (non tesserato ma svolgente attività federale per la predetta società)
7) Angelo Pappalardo (non tesserato ma svolgente attività federale per la predetta società)
8) Rocca Antonio (calciatore non tesserato ma svolgente attività federale per la predetta società)
9) Società A.S.D. A.C. Città Di Pettineo

per rispondere:

Il sig. **Roberto Lukas**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, e 63, comma 2 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Rocca nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Nuova Peloro – Città di Pettineo del 2.10.2022, Città di Pettineo – Filatese del 9.10.2022, Ficara - Città di Pettineo del 15.10.2022, Città di Pettineo – Pollina Finale del 23.10.2022, Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022, Città di Pettineo – Vivi Don Bosco del 6.11.2022, Don Peppino Cutropia - Città di Pettineo del 19.11.2022, Città di Pettineo – Alcara del 27.11.2022, Juvenilia 1958 – Pettineo del 18.12.2022, Vigliatore - Città di Pettineo del 7.1.2023, Città di Pettineo - Provinciale del 12.2.2023 e Vivi Don Bosco - Città di Pettineo del 19.2.2023; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore svolgesse il ruolo di assistente di parte dell'arbitro in occasione della gara Città di Pettineo – Vigliatore del 18.9.2022, anch'essa valevole per il campionato di seconda categoria; nonché infine per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, omesso di provvedere al regolare tesseramento come dirigenti della società dallo stesso rappresentata dei sigg.ri Angelo Pappalardo ed Alessio Giglio nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo in occasione quantomeno delle gare Città di Pettineo – Vigliatore del 18.9.2022 e Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022, entrambe valevoli per il campionato di Seconda Categoria;

il sig. **Salvatore Volo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Don Peppino Cutropia - Città di Pettineo del 19.11.2022, Città di Pettineo – Alcara del 27.11.2022, Juvenilia 1958 – Pettineo del 18.12.2022 e Città di Pettineo - Provinciale del 12.2.2023, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di

Pettineo nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Giuseppe Sanguedolce**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesseratoper la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Ficara Città di Pettineo del 15.10.2022, Città di Pettineo – Pollina Finale del 23.10.2022, Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022 e Vigliatore - Città di Pettineo del 7.1.2023, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Santo Ciolino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Nuova Peloro – Città di Pettineo del 2.10.2022 e Città di Pettineo – Filatese del 9.10.2022, entrambe valevoli per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo, nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Antonino Spata**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Pettineo – Vivi Don Bosco del 6.11.2022, valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. A.C. Città di Pettineo nella quale è stato indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Alessio Giglio**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Provinciale – Città di Pettineo del 30.10.2022 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Provinciale – Città di Pettineo del 30.10.2022 valevole per il campionato di Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Angelo Pappalardo,** all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in occasione della gara Città di Pettineo – Vigliatore del 18.9.2022 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla A.S.D. A.C.

Città di Pettineo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Rocca, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Città di Pettineo – Vigliatore del 18.9.2022 valevole per il campionato di Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schieratadalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo pur non essendo tesserato per tale società;

il sig. **Antonio Rocca**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S. all'interno e nell'interesse della società A.S.D. A.C. Città di Pettineo:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, dall'art. 43, comma 1, e 63, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila delle squadre schierate dalla A.S.D. A.C. Città di Pettineo, alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Nuova Peloro – Città di Pettineo del 2.10.2022, Città di Pettineo – Filatese del 9.10.2022, Ficara - Città di Pettineo del 15.10.2022, Città di Pettineo – Pollina Finale del 23.10.2022, Provinciale - Città di Pettineo del 30.10.2022, Città di Pettineo – Vivi Don Bosco del 6.11.2022, Don Peppino Cutropia - Città di Pettineo del 19.11.2022, Città di Pettineo – Alcara del 27.11.2022, Juvenilia 1958 – Pettineo del 18.12.2022, Vigliatore - Città di Pettineo del 7.1.2023, Città di Pettineo - Provinciale del 12.2.2023 e Vivi Don Bosco – Città di Pettineo del 19.2.2023; nonché per avere svolto il ruolo di assistente di parte dell'arbitro in occasione della gara Città di Pettineo – Vigliatore del 18.9.2022, anch'essa valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato;

la società **A.S.D. A.C. Città di Pettineo:**

- a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Lukas, Salvatore Volo, Giuseppe Sanguedolce, Santo Ciolino, Antonino Spata, Alessio Giglio, Angelo Pappalardo ed Antonio Rocca, così come descritti nei precedenti capidi incolpazione.

Fissata l'udienza dibattimentale per il 16/05/2023, è comparso il difensore della società deferita e del Presidente, il quale ha chiesto il loro proscioglimento e in subordine l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Per le altre parti deferite, sebbene ritualmente convocate, nessuno è comparso né sono pervenute memorie a difesa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- a carico del sig. Roberto Lukas la inibizione per mesi quindici;
- a carico del sig. Salvatore Volo la inibizione per mesi sei;
- a carico del sig. Giuseppe Sanguedolce la inibizione per mesi cinque;
- a carico del sig. Santo Ciolino la inibizione per mesi quattro;
- a carico del sig. Antonino Spata la squalifica per tre gare;
- a carico del sig. Alessio Giglio la inibizione per mesi tre;
- a carico del sig. Angelo Pappalardo la inibizione per mesi tre;
- a carico del sig. Rocca Antonio la squalifica per quindici gare;
- a carico della Società A.S.D. A.C. Città Di Pettineo la sanzione dell'ammenda di € 900,00 e punti tredici di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato, come meglio specificato in seguito.

Dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

con nota del Comitato Regionale Sicilia LND del 27.2.2023, è stata segnalata con allegati referti e distinte di gara relativi ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di seconda categoria:

Città di Pettineo – Vigliatore del 18.9.2022, Nuova Peloro – Città di Pettineodel 2.10.2022, Città di Pettineo – Filatese del 9.10.2022, Ficara - Città di Pettineo del 15.10.2022, Città di Pettineo – Pollina Finale del 23.10.2022, Provinciale - Città di Pettineo del30.10.2022, Città di Pettineo – Vivi Don Bosco del 6.11.2022, Don Peppino Cutropia - Città di Pettineo del 19.11.2022, Città di Pettineo – Alcara del 27.11.2022, Juvenilia 1958 – Pettineo del 18.12.2022, Vigliatore - Città di Pettineo del 7.1.2023, Città di Pettineo - Provinciale del 12.2.2023 e Vibi Don Bosco - Città di Pettineo del 19.2.2023, la posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore sig. Rocca Antonio.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati.

La consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati perché non tesserati o tesserati per altra società, squalificati, etc., costituisce una seria violazione ai principi di lealtà, correttezza, probità di cui all'art. 4, co. 1 C.G.S., nonché della specifica norma dell'art.32 del C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei.

La Corte Federale in particolare ha tenuto a precisare: "*Che lo schieramento di un calciatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue a prescindere dall'incidenza che tale violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, nemmeno nel caso in cui il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non potendosi affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un calciatore che non avrebbe dovuto essere presente…In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato sportivo della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, nelle fasi e scontri di gioco, e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell'indebito utilizzo.*

Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c'è nemmeno la pressione di stampa o pubblico, la Giustizia Sportiva è l'unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli".

Ciò premesso, ai fini sanzionatori, l'art. 44, co.5, C.G.S. stabilisce che tutte le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività.

Pertanto la sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell'illecito in quanto la sua efficacia deterrente, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo.

Pertanto la società va sanzionata con punti di penalizzazione ed ammenda come da dispositivo.

Riguardo agli altri soggetti deferiti, a partire dal Presidente della società il cui status, secondo quanto affermato dalla C.F.A., *"si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura di Presidente assume nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) e del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell'interesse della società anche senza esserne tesserati).*

Infine, per quanto riguarda il calciatore e i dirigenti che hanno sottoscritto le distinte, rispondono anch'essi dell'illecito disciplinare avendo l'obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti che l'Ordinamento Federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri calciatori in competizione.

Inoltre, va dichiarata la responsabilità dei sigg.ri Giglio Alessio e Pappalardo Angelo che, sebbene non tesserati per l'odierna società deferita, ne sottoscrivevano, non avendone titolo, alcune distinte di gara quali Dirigenti Accompagnatori Ufficiali.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e la sentenza della CAF n.67/CFA 2022-2023 e tenuto conto che gli illeciti contestati non sono da addebitare a titolo di dolo ma bensì a titolo di colpa atteso che la pratica di tesseramento del calciatore Rocca Antonio è stata creata in

data 14.09.2022 e non curata nell'esito sino al momento in cui è stato accertato dal GST il mancato tesseramento del predetto calciatore, le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- a carico del sig. Roberto Lukas la inibizione per mesi otto;
- a carico del sig. Salvatore Volo la inibizione per mesi quattro;
- a carico del sig. Giuseppe Sanguedolce la inibizione per mesi tre;
- a carico del sig. Santo Ciolino la inibizione per mesi due;
- a carico del sig. Antonino Spata la squalifica per una gara da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024;
- a carico del sig. Alessio Giglio la inibizione per mesi tre;
- a carico del sig. Angelo Pappalardo la inibizione per mesi tre;
- a carico del sig. Rocca Antonio la squalifica per otto gare da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024;

a carico della Società A.S.D. A.C. Città Di Pettineo la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e punti sei di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2022/2023.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Accursio Gallo

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 maggio 2023

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA